

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI "AMICI DI ST. JAMES IN FLORENCE ONLUS" PER LA MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2023, il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 17.00 presso la sede sociale in Firenze (FI) via Bernardo Rucellai 9, si è riunita l'assemblea generale della Associazione AMICI DI ST. JAMES IN FLORENCE ONLUS in prima convocazione per discutere l'ordine del giorno:

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Timothy Chaplin, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n.8 associati, i Sig.ri: Timothy Chaplin (presidente), Elisabeth Chard, Karen Giacobassi, Haswell Beni, Andrea Ballerini, Monica Sharp, Cynthia Wilson, Richard Easterling.

Il Presidente verificata la presenza di almeno i tre quarti degli aventi diritto, dichiara validamente costituita l'assemblea in seduta straordinaria e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor Haswell Beni a Presiedere l'Assemblea e la Signor Cinthya Wilson a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor Haswell Beni assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Adeguamento ed integrazione dello Statuto sociale ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito del necessario adeguamento dello statuto ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare l'adeguamento dello Statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 17.30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Cinthya Wilson.

Cynthia Wilson

IL PRESIDENTE
Haswell Beni.

Haswell Beni



Letto, approvato e sottoscritto:

Timothy Chaplin

Timothy Chaplin

Cynthia Wilson

Cynthia Wilson

Elisabeth Chard

Elisabeth Chard

Karen Giacobassi

Karen Giacobassi

Haswell Beni

Haswell Beni

Monica Sharp

Monica Sharp

Andrea Ballerini

Andrea Ballerini

Richard Easterling

Richard Easterling

Firenze, 14 febbraio 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 24 FEB. 2023
AL N. 1203 SERIE 3
ESATTI EURO esente
IL DIRETTORE

[Signature]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“AMICI DI ST JAMES IN FLORENCE ODV”

ART. 1

COSTITUZIONE

L'associazione denominata “Amici di St. James in Florence ODV” più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi del C.C. e del D.lgs. n.117 del 03/07/2017 (in seguito den. Codice del Terzo settore) e succ. modifiche. Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto.

Il presente statuto è interpretato nel rispetto della Costituzione Italiana e della legislazione vigente, secondo le norme di interpretazione dei contatti e in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di cui all'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, obbligo di impiegare gli eventuali utili e o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali, previste dallo statuto sociale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività e gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono in modo personale e spontaneo la propria attività animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITA'

L'associazione ha attualmente la propria sede legale in Firenze. L'associazione opera, pertanto, nel territorio del comune di Firenze. La sede legale nello stesso comune può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

Su delibera del Consiglio Direttivo l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni

distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano. Tutte le riunioni delle Assemblee e, se previsti, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori Contabili, ecc, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 5

FINALITA'

L'associazione, in conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, della seguente attività di interesse generale di una o più delle seguenti generali di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

ART. 6

ATTIVITA' SVOLTE

Per perseguire le finalità enunciate nell'articolo precedente, l'associazione svolge beneficenza nei confronti delle persone in difficoltà per motivi economico sociali sanitari o di altra natura:

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con D.M. 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo amministrativo.

ART. 7

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività dei volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto solo ed esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute

per l'attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 8

DIPENDENTI

L'associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore, qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalle leggi in materia da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da un specifico contratto.

ART. 9

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L'associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge in materia e da apposito regolamento adottato dall'associazione, nonché da specifico contratto.

ART. 10

SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell'informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei nuovi soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Se a richiedere l'ammissione all'associazione è un soggetto minore d'età la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.

L'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione all'associazione da parte dell'aspirante socio deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro n° 30 giorni lavorativi.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi n° 30 giorni, dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci aderenti all'associazione ordinari"; coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori"; coloro (persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro: in questo ultimo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente) che effettuano versamenti cospicui in favore dell'associazione sono detti "benemeriti".

ART. 11

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali e di esame copia con richiesta scritta al presidente dell'Associazione, di eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali e di usufruire di tutti i servizi forniti dalla stessa. Possono esercitare il diritto di voto, direttamente o per delega, in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno n° 30 giorni prima dello svolgimento della stessa e siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. I minori di età votano attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza alcun scopo di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea generale dei soci.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione trascorsi n° 12 mesi dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso, radiato dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria con effetto a decorrere dal 30esimo giorno dalle dimissioni, comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci che a sua volta ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti gravi motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali di una certa gravità arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r..

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14

RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Qualora ricorrano gravi motivi il socio può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, contenente le motivazioni dell'esclusione. L'esclusione ha effetto decorso un

mezzo mese dalla notifica del provvedimento del Consiglio Direttivo.

Contro ogni provvedimento di esclusione il socio può ricorrere al Presidente dell'Assemblea entro 30 (trenta) giorni e sul ricorso del socio decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, successiva alla radiazione dopo aver ascoltato le difese dell'espulso. L'efficacia del provvedimento di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'organo adito.

Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Direttivo entro n° 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di espulsione comporta l'accettazione della suddetta decisione.

ART. 15

GLI ORGANI SOCIALI

' Qualora la compagine associativa abbia una consistenza numerica rilevante potrà essere istituito tra gli organi sociali il Collegio dei Probiviri che sarà disciplinato come segue.

ARM. 16.8 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea generale dei soci qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, formato da un numero di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. membri tutti che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili. Dopo aver utilizzato i membri supplenti, le eventuali costituzioni dei componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci utile e successiva alla nomina dei membri sostituiti. I componenti così nominati scadono insieme agli altri membri del Collegio. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste nelle norme di cui agli artt. 2382 - 2399 cod.

Il Collegio dei Probiviri è competente a:

esaminare e dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, fra questi e l'associazione, o i suoi organi sociali, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

- esaminare e decidere eventuali controversie inerenti lo svolgimento dell'attività dell'associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo;*
- decidere in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio Direttivo. Il Collegio, infatti, esaminante attentamente le vicende e le questioni in relazione alle quali si ritiene possa ravvisare una qualche responsabilità a carico dell'associato, previo audizione in contraddittorio dell'interessato, può comminare a quest'ultimo una serie di sanzioni disciplinari (tal. la sospensione dei diritti di socio fino a n° ____ mesi, la decadenza della qualità di socio per mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione per n° ____ anni consecutivi ed infine l'estromissione dall'associazione per aver violato gli scopi sociali o aver recato pregiudizio all'associazione stessa,')*
- decidere sui ricorsi dei soci avverso delibere adottate dagli organi dell'associazione,')*

Il Collegio dei Probiviri giudica ex bono et aequo senza alcuna formalità di rito e di procedure, salvo contraddittorio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie inerenti l'organizzazione di volontariato. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e quindi inappellabili, salva la facoltà di ricorrere nel caso specifico all'autorità giudiziaria se espressamente previsto dalla legislazione vigente.

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea generale degli iscritti;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) Collegio dei Probiviri.

Tutti gli organi sociali (il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri), esclusa l'Assemblea generale degli iscritti, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Segretario) vengono attribuite dal rispettivo organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Gli organi sociali e i Collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 16

L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che alla data di convocazione siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti e sono conservate a cura del Presidente o del Segretario presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell'associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel Registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente o del Segretario presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio il quale ha diritto di estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce, almeno una volta l'anno, entro il giorno 30 del mese di

aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Presidente o persona dallo stesso a ciò delegata, lo ritenga necessario.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 30 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L'Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione *ad hoc* prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta tra cui l'intervento all'assemblea mediante i mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci (convocazione quest'ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);
- 2) un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno.

D) COSTITUZIONE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica in proprio o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera in particolare su:

- la nomina o revoca degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- la redazione, l'approvazione, la modifica o la revoca dei regolamenti interni tra cui l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- le modifiche al presente statuto e all'atto costitutivo²;
- l'approvazione del programma dell'attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
- il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 7 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 7 giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei limiti del rimborso spese sostenute dagli amministratori dell'associazione, e dai membri degli eventuali altri organi
- l'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o capitale nel corso della durata dell'associazione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;
- l'eventuale scioglimento trasformazione, fusione e scissione dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;
- l'eventuale proroga della durata dell'associazione delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari. In assemblea straordinaria per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto della maggioranza dei presenti. In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno dei tre quarti degli associati.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni emessi dagli competenti organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, hanno valore legale all'interno dell'associazione e regolano e vincolano alla loro piena e completa osservanza tutti i soci dell'organizzazione di volontariato. Le proposte di modifica dello statuto devono essere inserite nell'ordine del giorno e possono essere presentate all'Assemblea generale dei soci da uno degli organi sociali, nonché da almeno n°15 aderenti all'organizzazione. Le relative delibere di modifica sono adottate esclusivamente dall'assemblea straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del C.C. riguardo alle clausole di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel registro unico.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Probiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è riconosciuto soltanto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta ogni mese, ma anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci (in questo caso, la riunione deve avvenire entro n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta). Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere

convocato per le riunioni mediante avviso scritto per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 15 giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

B) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere, che possono essere scelti anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo o anche tra i non aderenti all'associazione;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell'associazione;

Tale regolamento sarà sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

- assumere o licenziare il personale dipendente dell'associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità **previste nel bilancio**;
- delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e i contatti inerenti le attività sociali;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- convocare l'Assemblea generale dei soci almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- elaborare il bilancio preventivo⁴ contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all'esercizio annuale trascorso;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato⁶;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo di C tremila (in *lettere*), più IVA, senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria degli iscritti;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deliberare sulla rinuncia volontaria del socio;
- radiare dal Consiglio Direttivo i membri che siano stati assenti per ben 2 (due) volte consecutive alle riunioni dello stesso;

Tale documento è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Tale documento è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

*Il **rendiconto** annuale viene redatto dal Consiglio Direttivo al termine dell'esercizio sociale ed è presentato all'Assemblea che dovrà approvarlo a scrutinio palese con il voto della maggioranza dei presenti entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce.*

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del rendiconto annuale e le loro responsabilità.

- radiare i soci non abbiano provveduto a pagare la quota sociale annua di iscrizione entro n 12 mesi dalla scadenza;

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'organizzazione di volontariato.

A) ELEZIONE

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.

L'Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'organizzazione di volontariato.

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che, in caso di necessità e di urgenza, il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, curandone l'ordinato svolgimento;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci;
 - emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
 - verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuovere l'eventuale riforma;
-
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ;
 - predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;

- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero o responsabilità;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dal l'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea generale dei soci che disponga in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

ART. 19

IL VICE-PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche, giuridiche, uffici o enti pubblici e/o privati), la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

ART. 20

IL SEGRETARIO

' Il Presidente ha, infatti, il potere di firma in nome e per conto dell'associazione ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione datanti a qualsiasi autorità giudiziarie e amministrative.

Il Segretario assiste il Presidente. E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica n. 1 anno rinnovabile.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia la cui istituzione sia eventualmente prevista nella costituzione dell'associazione;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci nonché della validità delle deleghe scritte a parteciparvi, delle quali non ne è ammessa più di una per la stessa persona;
- la tenuta aggiornata del "Libro dei Soci";
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e disbrigo della corrispondenza.

ART. 21

II TESORIERE

E' il consigliere al quale spetta il compito di curare la gestione della cassa dell'associazione, tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende e predisporre il bilancio dell'associazione con la relativa relazione contabile.

ART. 22

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al

superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 23

(REVISORE DEI CONTI)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24

(BILANCIO SOCIALE ED INFORMATIVA)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 25

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti degli organi sociali per lo svolgimento dei loro incarichi nell'interesse dell'associazione.

Le sostituzioni effettuate nel **corso** del anno decadono allo scadere del medesimo periodo.

ART. 26

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle d'interesse generale, di cui all'art 6 del Codice del terzo settore. Per l'attività d'interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed effettivamente documentate;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dal Codice del Terzo settore.

Tutti i fondi dell'associazione sono depositati su conto corrente bancario da istituire.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

ART. 27

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all'associazione è determinata dall'Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione di volontariato.

ART. 28

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati';
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- avanzzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per i fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità a quanto previsto nello statuto sociale e nell'atto costitutivo, il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate. E' utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione n 7 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun sociopossano prenderne visione. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da cui all'art. 6 del Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o alla nota integrativa al bilancio. Dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, il bilancio è depositato presso il registro unico del Terzo Settore nei termini di legge.

Tutti i suindicati beni sono collocati nella sede sociale ed elencati con dovizia di particolari in un inventario che può essere consultato da ciascun socio.

ART. 30

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'associazione ed i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto qualora non sia stato eletto il collegio dei Proviviri

- preliminarmente:
dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Firenze;
- in difetto:
 - 1) potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Firenze) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà dare comunicazione all'altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell'altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di Firenze che le parti sin d'ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente. L'Arbitro o Collegio Arbitrale deciderà:
 - a. secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);
 - b. secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).

Le parti potranno richiedere all'Arbitro o Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di Firenze, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.

Le decisioni dell'Arbitro o Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
 - 2) saranno esclusivamente di competenza del Foro di Firenze.

ART. 31

RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa.

ART. 32

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma il patrimonio residuo dovrà, previa autorizzazione positiva dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale

del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

ART. 33

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione.

ART. 34

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea.

Si applica quanto previsto dal D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, da Codice Civile.

Firenze, 14 febbraio 2023